



Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

IL COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nei territori della Regione Campania

**ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
OCDPC N. 649 DEL 11 MARZO 2020**

Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania

**PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEI GIORNI 21 E 22 DICEMBRE
2019 HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA
PRIMO STRALCIO**

**Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020
dichiarazione dello stato di emergenza**

**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
n 649 del 11 marzo 2020**

Napoli, luglio 2020

Il Commissario Delegato

Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile
Italo Giulivo

1 PREMESSA	3
2. DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	5
2.1 DISPOSIZIONI GENERALI	5
2.2 CONTENUTI DEI PROGETTI	5
2.3 PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI (ART. 6 OCDPC 649/2020).	5
2.4 TERMINE L'AFFIDAMENTO E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	6
2.5 PREZZARIO REGIONALE	6
2.6 QUADRI ECONOMICI - SPESE GENERALI E TECNICHE	6
2.7 MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA	8
2.8 GESTIONE DEI MATERIALI LITOIDI E VEGETALI (ART. 5 OCDPC 649/2020)	8
2.9 ASSICURAZIONI E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO	8
2.10 COFINANZIAMENTI ED ECONOMIE MATURE	9
2.11 MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	9
3. PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – PRIMO STRALCIO	9
3.1 LAVORI DI SOMMA URGENZA GIÀ ESEGUITI O IN CORSO DI ESECUZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA	10
3.2 ELENCO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA e URGENTI – PRIMO STRALCIO. (art. 1 comma 3, lett. a) e lett. b), OCDPC n. 649/2020)	10
3.2.1 Art. 1, co.3, lett. a), OCDPC n. 649/2020 - Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata dall'evento	10
3.2.2 Art. 1, co.3, lett. b), OCDPC n. 649/2020 - Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione rifiuti, delle macerie e del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotto dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati	11
4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI	11
4.1 RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI	11
4.2 EROGAZIONE DEI FONDI	13
5. PROCEDURE DI CONTROLLO	14
6. RACCOMANDAZIONI PER IL CORRETTO USO DEI SUOLI E PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA	14
7. PRIME MISURE ECONOMICHE E RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI ULTERIORI (art. 3 OCDPC n. 649/2020).	15
8. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	16
9. ALLEGATI	16

1 PREMESSA

Nel mese di novembre 2019 si sono verificati sull'intero territorio della Campania eventi atmosferici eccezionalmente severi che hanno determinato effetti al suolo di notevole estensione, entità e gravità, inducendo la Regione Campania a formulare, con delibera di Giunta Regionale n. 551 del 12/11/2019, la richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della Protezione Civile".

Con Ocdpc n. 622 del 17 dicembre 2019 recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto", il Direttore Generale Lavori pubblici e Protezione civile della Regione Campania è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi in argomento.

Il 21 e 22 dicembre 2019 si è, però, abbattuta sul territorio della regione Campania una nuova ondata di maltempo caratterizzata da intense precipitazioni, forte vento e mareggiate, che hanno provocato danni diffusi su gran parte del territorio. Il Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile ha emanato avvisi di allerta meteo-idrogeologica e idraulica con livello di criticità moderata (allerta ARANCIONE), per tutte le zone di allerta meteo della Campania, regolarmente diffusi agli Enti competenti da parte della S.O.R.U. Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile.

A tal fine, con nota del Presidente della Giunta regionale della Campania prot. 858/UDCP/GAB/CG del 15/01/2020, sono stati trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile nazionale il "*Rapporto dell'evento idrometeorologico dei giorni 21 e 22 dicembre 2020 sul territorio della Regione Campania*" ed il "*Primo rapporto speditivo dei fabbisogni più urgenti*", recante una prima ricognizione delle risorse finanziarie da destinare all'avvio degli interventi e misure più urgenti e di natura indifferibile e contingibile, di cui alle lett. a) e b) dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 *Codice della Protezione civile*, connessi alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione nonché al ripristino delle infrastrutture danneggiate dalle avverse condizioni meteo, non fronteggiabili in via ordinaria dai soggetti territorialmente competenti.

Per quanto sopra, il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 13 febbraio 2020 (in Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/02/2020), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1, lettera c) e dell'art. 24 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della Protezione Civile", **ha dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2020 nel territorio della Regione Campania**, stanziando € **5.000.000,00** per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25 comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in parola.

Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato d'emergenza, come previsto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del **13 febbraio 2020**, è stata emanata l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, **OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020** (in **Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30/03/2020**), recante "**Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania**".

Con la suddetta **OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020**, tra l'altro, si è disposto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, il Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, è nominato Commissario delegato per l'ambito territoriale di propria competenza;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a

capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, il Commissario delegato deve predisporre, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, il commissario delegato identifica entro sessanta giorni dall'approvazione del presente piano degli interventi, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) del medesimo art. 25, trasmettendole alla Regione ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo.

- ai sensi dell'art. 7, comma 2, per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

- per il personale direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, il Commissario delegato provvede al ristoro, previa ricognizione, degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestato dal personale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001 e degli oneri riferiti all'indennità mensile riconosciuta ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 8 gli oneri sono a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 7 e pertanto le somme necessarie sono quantificate nel presente piano;

In particolare, il Piano degli Interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di cui al richiamato art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020, dispone in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

Ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020, gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del Piano.

Il Piano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020, deve contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, l'indicazione delle singole stime di costo, nonché il CUP, ove previsto dalle vigenti disposizioni.

Con OCDPC n. 664 del 18 aprile 2020, in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è stata data facoltà ai singoli Commissari delegati di predisporre i piani degli interventi per il superamento delle emergenze in corso, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, oltre i termini ivi previsti che vengono prorogati per un massimo di sei mesi.

2. DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1 DISPOSIZIONI GENERALI

I soggetti attuatori provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e dalle presenti disposizioni.

L'art. 1, comma 7, dell'OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020, stabilisce che "Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti".

L'art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020, stabilisce che "Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative", come ivi elencate ai commi da 1 a 8.

I soggetti attuatori degli interventi pianificati, pertanto, in vigore dello stato di emergenza, possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all'esecuzione delle opere e dei lavori, delle deroghe sopra richiamate, autorizzate nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati.

Le risorse finanziarie sono gestite, attraverso la contabilità speciale n. 6200 intestata al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile Regione Campania, Commissario delegato OCDPC 649/2020 – "COMM. DEL. O.649-20 REG CAMPANIA" - aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Napoli.

2.2 CONTENUTI DEI PROGETTI

Trattandosi di interventi urgenti assimilabili alla fattispecie di "interventi di manutenzione straordinaria" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera oo-quinquies), del D.lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità di quanto disposto dall'articolo 23, comma 4, del D.lgs 50/2016, e dei commi 2 e 3 dell'articolo 15, del D.P.R. 207/2010, autorizza l'elaborazione del progetto in un unico livello di progettazione, ed indica gli elaborati strettamente necessari che andranno a costituire il medesimo progetto al fine di perseguire l'obiettivo del rispetto dei termini fissati per l'affidamento e l'ultimazione dei lavori indicati al successivo punto 2.4 del presente articolo, pur salvaguardando la qualità del progetto e il raggiungimento del risultato atteso con l'esecuzione dei lavori.

2.3 PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI (ART. 6 OCDPC 649/2020).

Il Commissario delegato e gli eventuali Soggetti Attuatori dal medesimo individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Fermo restando quanto stabilito al comma 1, dell'art. 6 dell'OCDPC 649/2020, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al medesimo comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni

dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa:

all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale;

ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.

2.4 TERMINE L’AFFIDAMENTO E PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tenuto conto delle finalità di urgenza rappresentate dall'OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020, a partire dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del presente Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, i termini ordinatori sono di 60 giorni per l'affidamento dei lavori che dovranno essere ultimati entro il 13/02/2021.

2.5 PREZZARIO REGIONALE

I soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, devono fare riferimento, al Prezzario Regionale in vigore consultabile nel sito internet della Regione Campania all'indirizzo:

<http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/prezzario-lavori-pubblici>

Per le voci non presenti nel prezzario suddetto, si provvede nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 50/2016, all'analisi prezzi ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. 207/2010.

2.6 QUADRI ECONOMICI - SPESE GENERALI E TECNICHE

Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito dei soggetti attuatori quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti e/o da sostenere, distinti per categoria di spesa, secondo specifici Quadri Economici articolati nelle seguenti voci di spesa:

a) Lavori

a.1) Lavori a misura, a corpo.

a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b.1) Oneri per conferimento rifiuti a di discarica;

b.2) Allacciamenti ai pubblici servizi;

b.3) Imprevisti nel limite massimo del 5% dell'importo dei Lavori;

b.4) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

b.5) Spese Generali e Tecniche;

b.6) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

L'importo delle Spese Generali e Tecniche, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 12% dell'importo dei Lavori posto a base di gara e/o sull'importo netto concordato con l'impresa esecutrice in caso di affidamento diretto, così come riportati nel Quadro Economico del progetto approvato.

Rientrano nel limite del 12% delle Spese Generali e Tecniche:

a) le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;

b) le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi, relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

- c) le spese per rilievi topografici, le indagini geologiche e geotecniche e per la restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;
- d) le spese per attività di consulenza e di supporto;
- e) le spese per commissioni giudicatrici, le spese di gara, le spese per pubblicità, i contributi a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gli oneri relativi all'obbligo di bollatura dei registri di contabilità;
- f) i premi assicurativi per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti dei soggetti attuatori incaricati della progettazione;
- g) la percentuale riconosciuta quale incentivo per le funzioni tecniche interne di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 secondo le specifiche riportate nel presente articolo.

Gli incentivi per funzioni tecniche sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

A tal fine i soggetti attuatori provvedono a quantificare nel quadro economico dell'intervento una somma non superiore all'80% del 2% modulato sull'importo netto dei lavori posti a base di gara o sull'importo netto concordato con l'impresa esecutrice in caso di affidamento diretto. Tali somme sono ripartite, sulla base del regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 del medesimo articolo 113 nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% del predetto 2%, essendo destinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni alle spese funzionali, a progetti di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse assegnate con il presente Piano.

La copertura finanziaria dei compensi incentivanti, nei limiti predetti e tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa in parola, è assicurata quando le prestazioni siano espletate direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui all'art. 24, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite dell'80% del 2% predetto, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate, prima dell'affidamento dell'incarico, tra le amministrazioni pubbliche affidatarie e i soggetti attuatori.

Resta fermo che, qualora il regolamento del Soggetto Attuatore preveda una percentuale inferiore al 2%, la somma finanziabile per i compensi incentivanti non potrà superare l'80% del tetto inferiore fissato dal medesimo regolamento.

Il 12% previsto per le Spese generali e Tecniche non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate oggettivamente sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.

Gli oneri indicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.

2.7 MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA

Fermo restando che la somma da liquidare al Soggetto Attuatore non può superare l'importo del finanziamento assegnato in sede di Piano, eventuali economie, derivanti sia da ribassi di gara sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro economico, possono essere utilizzate dai soggetti attuatori per far fronte a modifiche del Contratto in corso di efficacia nel rispetto dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Le sopraccitate economie possono essere utilizzate nei casi indicati al precedente comma se le modifiche al contratto risultano appositamente approvate con provvedimento amministrativo. In sua assenza, non saranno riconosciute le spese eccedenti l'importo affidato.

Si sottolinea che a lavori ultimati non sarà più possibile considerare modifiche al Contratto.

2.8 GESTIONE DEI MATERIALI LITOIDI E VEGETALI (ART. 5 OCDPC 649/2020)

Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n.120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione dalle competenti Direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora, in relazione al loro utilizzo, non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

I materiali litoidi e vegetali rimossi dal Demanio idrico per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.275, essere ceduti, **previo nulla osta regionale**, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, **sulla base dei** canoni demaniali vigenti. La cessione dei suddetti materiali può essere disciplinata anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 7 dell'OCDPC 11 marzo 2020, n.649. Per i materiali litoidi asportati Il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

Il Commissario delegato o i soggetti attuatori dallo stesso nominati, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, **anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 7 dell'OCDPC n. 649/2020.**

2.9 ASSICURAZIONI E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

È onere del Soggetto Attuatore dichiarare, in sede di rendicontazione, che le spese documentate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico e privato (esclusi cofinanziamenti con risorse proprie del Soggetto Attuatore (cfr capitolo 4 del presente Piano).

Nel caso in cui l'intervento sia coperto da polizza assicurativa e/o da altre fonti di finanziamento sia pubbliche che private, la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato, è liquidata al netto dell'indennizzo assicurativo e/o dell'eventuale finanziamento.

Nel caso di interventi di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche o comunque di beni immobili danneggiati è consentito, in presenza di più beni pubblici assicurati e danneggiati, l'impiego dell'indennizzo assicurativo per gli interventi sui beni danneggiati ma non oggetto di finanziamento.

Per quanto concerne la dichiarazione attestante che le spese documentate non sono coperte da polizze assicurative e/o da altre fonti di finanziamento pubblico e privato si rimanda al capitolo 4 del presente Piano.

2.10 COFINANZIAMENTI ED ECONOMIE MATURATE

Le eventuali somme previste a titolo di cofinanziamento (ovvero con risorse proprie del Soggetto Attuatore) saranno utilizzate solo a seguito del completo impiego delle somme assegnate dal presente Piano.

Le eventuali economie maturate sulla contabilità speciale tornano nella disponibilità del Commissario delegato.

2.11 MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, per il rispetto degli adempimenti e delle tempistiche previste dal presente Piano per l'attuazione degli stessi, i soggetti attuatori devono provvedere alla trasmissione dell'allegata **“Scheda di monitoraggio e controllo”** (in **Allegato A**) dello stato di attuazione di ciascun singolo intervento, debitamente compilata e sottoscritta dal responsabile unico del procedimento e dal legale rappresentante:

la prima volta, entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente piano;

le volte successive, ogni qual volta vi siano aggiornamenti da comunicare ed in ogni caso entro quattro mesi da quella precedente.

La **“Scheda di monitoraggio e controllo”** sarà trasmessa con una nota nella quale sia indicato lo stato di attuazione dell'intervento rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma e la presenza di eventuali criticità che possano rallentare l'attuazione dell'intervento con gli eventuali provvedimenti assunti e/o da assumere.

Per gli interventi a titolarità regionale la relazione e la **“Scheda di monitoraggio e controllo”** andrà compilata dagli Uffici cui è demandata l'attuazione dell'intervento.

3. PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – PRIMO STRALCIO

Nel presente capitolo vengono riportati gli elenchi degli interventi distinti per “lavori” ed “acquisizione di Beni e Servizi” con l'indicazione dei Soggetti Attuatori competenti e gli importi assegnati.

Gli elenchi in ragione delle esigenze segnalate nel territorio regionale e nei limiti delle somme concesse con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 pari ad € 5.000.000,00, costituiscono un Primo Stralcio degli interventi urgenti necessari per l'eliminazione delle situazioni di rischio di cui all'articolo 1, comma 3, dell'OCDPC 11 marzo 2020, n.649, in ordine:

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

Nelle more del completamento della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni connessi agli eventi emergenziali avvenuti, qui di seguito si riportano gli elenchi degli interventi e di acquisizione di beni e servizi, coerentemente a quanto già rappresentato con il **“Primo rapporto speditivo dei fabbisogni più urgenti”**, di cui alla nota del Presidente della Giunta regionale della Campania prot. 858/UDCP/GAB/CG del 15/01/2020.

3.1 LAVORI DI SOMMA URGENZA GIÀ ESEGUITI O IN CORSO DI ESECUZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania nella prima fase emergenziale, con delibera di giunta regionale n. 671 del 23.12.2019 ha provveduto a stanziare con fondi propri di bilancio la somma complessiva di €

8.000.000,00, di cui 5.800.000,00 sul bilancio 2019 e € 2.200.000,00 sulle previsioni del bilancio 2020, per l'attuazione dei primi **interventi di somma urgenza**.

3.2 ELENCO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA e URGENTI – PRIMO STRALCIO. (art. 1 comma 3, lett. a) e lett. b), OCDPC n. 649/2020)

Si riporta la stima delle prime risorse finanziarie da destinare all'avvio degli interventi e misure più urgenti di cui alle lett. a) e b) dell'OCDPC 11/03/2020, n. 649, connessi alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione nonché di ripristino della funzionalità dei servizi e infrastrutture realizzati o in procinto di essere realizzati in regime di somma urgenza.

3.2.1 Art. 1, co.3, lett. a), OCDPC n. 649/2020 - Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata dall'evento

Sono riconosciute le spese sostenute e/o da sostenere per il superamento dell'emergenza rientranti nelle seguenti, non esaustive, tipologie:

- a) noleggio o acquisto di beni diretti all'allestimento di aree/strutture temporanee di accoglienza della popolazione colpita dall'evento calamitoso quali: tende, brandine, container, apparecchiatura per cottura cibi e per riscaldamento locali, gruppi elettrogeni;
- b) alloggio in strutture ricettive quali alberghi e strutture pubbliche e private, per la popolazione che, a causa dell'evento calamitoso, è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione;
- c) acquisto di beni diretti al soccorso ed all'assistenza della popolazione quali: scorte alimentari, coperte, indumenti, materiale per pulizia e sanificazione di ambienti e prodotti farmaceutici;
- d) servizio straordinario di assistenza e soccorso sanitario;
- e) noleggio o acquisto di mezzi d'opera necessari per prestare soccorso quali: idrovore, pompe, mezzi meccanici e gruppi elettrogeni;
- f) acquisto di carburante per i mezzi e le attrezzature direttamente coinvolti nelle attività emergenziali;
- g) acquisto di attrezzature, di beni di consumo, di dispositivi di protezione individuale e di strumenti da lavoro strettamente necessari nella fase di prima emergenza quali: guanti, sacchi, caschi, transenne, cartelloni e sistemi di allertamento;
- h) estensione dei contratti di servizi già in essere ovvero nuova stipula, in relazione ad attività dirette all'assistenza, al soccorso ed alla tutela della popolazione. Detta voce di spesa dovrà essere riferita unicamente alle esigenze eccedenti rispetto a quelle già previste dalle attività e dai contratti già in essere presso gli Enti territoriali.

Tali spese, al momento, non sono state ancora quantificate. Esse sono state oggetto di una prima stima, per complessivi € 590.000,00, come riportata nel "*Primo rapporto speditivo dei fabbisogni più urgenti*", di cui alla nota del Presidente della Giunta regionale della Campania prot. 858/UDCP/GAB/CG del 15/01/2020.

Nelle more del completamento della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni connessi agli eventi emergenziali avvenuti per l'organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata dall'evento (art. 25, co.2, lett. a), OCDPC n. 649/2020), nel presente "Primo piano degli interventi urgenti di protezione civile – Primo Stralcio", viene accantonata una somma pari a **€ 541.200,00** a valere sulle risorse concesse con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 pari ad € 5.000.000,00, con riserva di rimodulazione.

La procedura di rendicontazione per detti interventi. Comunque, è riportata al successivo paragrafo 4 del presente Piano.

3.2.2 Art. 1, co.3, lett. b), OCDPC n. 649/2020 - Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione rifiuti, delle macerie e del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotto dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati

In aggiunta agli interventi di somma urgenza eseguiti o in corso di esecuzione che la Regione Campania nella prima fase emergenziale, ha provveduto ad attivare con propri fondi di bilancio per complessivi € 5.800.000,00, con il presente “Primo piano degli interventi urgenti di protezione civile – Primo Stralcio”, possono essere individuati gli ulteriori interventi aventi carattere di urgenza che, compatibilmente con le risorse disponibili, devono avere concreto avvio, in quanto necessari al fine di:

- i) ridurre situazioni di rischio imminente per la popolazione, connessi ad interruzioni di servizi pubblici essenziali quali viabilità, acquedotti, fognature, linee elettriche e gas;
- j) rimuovere la presenza di rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvionale, cui occorre porre rimedio senza indugio;
- k) garantire la continuità amministrativa dei servizi essenziali erogati dagli enti locali e dalle Amministrazioni pubbliche.

Compatibilmente con le risorse concesse con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 pari ad € 5.000.000,00 ed al netto delle risorse accantonate per le attività di cui all'art. 25, co.2, lett. a), dell'OCDPC n. 649/2020, pari ad **€ 541.200,00**, per gli ulteriori interventi relativi all'art. 25, co.2, lett. b), dell'OCDPC n. 649/2020, restano disponibili complessivi **€ 4.458.800,00 (€ 5.000.000,00 - € 541.200,00)**, di cui **2.925.800**, relativi a **n. 31 interventi**, vengono finalizzati al “**Primo piano degli interventi urgenti di protezione civile – Primo Stralcio**”, in **Allegato B** al presente Piano, che individua anche i soggetti attuatori designati.

Gli ulteriori 17 interventi, per un importo totale di € 1.533.000,00, saranno sottoposti all'approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile, per la redazione di un successivo piano stralcio, all'esito dell'attività istruttoria in corso, finalizzata all'acquisizione degli ulteriori elementi informativi richiesti con nota prot. n. POST/0034493 del 12 giugno 2020 dello stesso Capo Dipartimento;

dopo aver acquisito gli ulteriori elementi informativi dallo stesso richiesti, Gli interventi ivi individuati costituiscono un primo stralcio di quanto già rappresentato con il “*Primo rapporto speditivo dei fabbisogni più urgenti*”, di cui alla nota del Presidente della Giunta regionale della Campania prot. 858/UDCP/GAB/CG del 15/01/2020.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel presente capitolo sono riportate le modalità di attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori sia con riferimento a lavori che all'acquisizione di beni e servizi con l'indicazione delle relative modalità di rendicontazione della spesa, di liquidazione e pagamento delle somme spettanti agli stessi nei limiti del finanziamento previsto.

4.1 RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

I soggetti attuatori dovranno procedere alla esecuzione degli interventi nel rispetto delle disposizioni attuative contenute nel presente Piano e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ricorrendo alle deroghe alle disposizioni normative indicate ai commi da 1 a 8 dell'articolo 4 dell'OCDPC n.649/2020, previa adeguata motivazione.

Per richiedere l'erogazione del finanziamento di interventi relativi a Lavori, il Soggetto Attuatore dovrà presentare istanza a firma del legale rappresentante ed inviare la seguente documentazione:

- a. Progetto/Perizia (alla prima richiesta di pagamento) ed eventuale successiva modifica al Contratto;

- b. Dichiarazione del RUP con la quale attesta il nesso di causalità tra l'intervento e l'evento calamitoso (alla prima richiesta di pagamento);
- c. Comunicazione della data di pubblicazione dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
- d. Verbale di consegna lavori e/o verbale di somma urgenza;
- e. Fatture con indicazione del CIG, mandati di pagamento e relative quietanze;
- f. Atti di liquidazione e pagamento relativi a tutte le somme erogate;
- g. Stati di avanzamento lavori;
- h. Certificati di pagamento;
- i. Certificato di regolare esecuzione/Collaudato;
- j. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- k. Contratto/Atto Aggiuntivo o di Sottomissione;
- l. La comunicazione di conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e successive modifiche;
- m. Dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento non sono coperte da indennizzi assicurativi né da finanziamenti di altri soggetti pubblici o privati.
- n. Dichiarazione del RUP con la quale attesta
la conformità delle modalità di affidamento dei lavori, servizi e delle forniture, alle disposizioni del presente Piano con l'indicazione delle eventuali deroghe di cui si è avvalso, con le relative motivazioni a sostegno;
l'intervenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e professionale in capo ai soggetti incaricati;
- o. Eventuale ulteriore documentazione comprovante la realizzazione dell'intervento e la spesa sostenuta.

In caso di Lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica quali soggetti attuatori, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

- p. In caso di impiego di proprie scorte di magazzino, fornitura di energia elettrica, un quadro economico con l'indicazione delle quantità, dei prezzi unitari e del prezzo complessivo;
- q. In caso di utilizzo di mezzi e macchinari consortili un quadro economico con l'indicazione dei prezzi unitari e del prezzo complessivo. Se in fase di rendicontazione viene utilizzato il prezzario regionale, il costo richiesto deve essere al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa.
- r. In caso di impiego della propria manodopera, un quadro economico di sintesi in cui riportare: il riferimento del dipendente che ha prestato servizio, il costo orario reale, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, le ore effettivamente lavorate per l'evento calamitoso, il costo complessivo (costo orario moltiplicato per le ore effettivamente lavorate);
- s. Dichiarazione attestante la congruità della spesa rispetto al prezzario regionale.

Per richiedere l'erogazione del finanziamento per l'acquisizione di Beni e Servizi, il Soggetto Attuatore dovrà presentare istanza a firma del legale rappresentante ed inviare la seguente documentazione:

- a. Atto di determinazione dell'acquisto del Bene o del Servizio (alla prima richiesta di pagamento);
- b. Dichiarazione del RUP con la quale attesta il nesso di causalità tra l'intervento e l'evento calamitoso (alla prima richiesta di pagamento);
- c. Comunicazione della data di pubblicazione dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
- d. Fatture con indicazione del CIG, mandati di pagamento e relative quietanze;
- e. Atti di liquidazione e pagamento relativi a tutte le somme erogate;
- f. Verifica di Conformità di cui all'articolo 102 del D.lgs 50/2016 per contratti di servizi e forniture;
- g. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

- h. Contratto/Atto Aggiuntivo o di Sottomissione;
- i. La comunicazione di conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e successive modifiche;
- j. Dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento non sono coperte da indennizzi assicurativi né da finanziamenti di altri soggetti pubblici o privati.
- k. Dichiarazione del RUP con la quale attesta
 - la conformità delle modalità di affidamento dei lavori, servizi e delle forniture, alle disposizioni del presente Piano con l'indicazione delle eventuali deroghe di cui si è avvalso, con le relative motivazioni a sostegno;
 - l'intervenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e professionale in capo ai soggetti incaricati;
- l. Eventuale ulteriore documentazione comprovante la realizzazione dell'intervento e la spesa sostenuta.

Nel caso di intervento di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 163, comma 9, del D.lgs 50/2016, limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, del medesimo articolo 163, di importo pari o superiore a € 40.000,00, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procederà al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

I documenti inviati devono essere accompagnati da una nota del Dirigente competente che li elenca e ne attesta la regolarità amministrativo-contabile nonché la conformità all'originale, trattenuto presso i propri uffici, specificando se si tratta di documento cartaceo o informatico.

Si evidenzia che le dichiarazioni sono soggette alle verifiche di cui all'art. 71 e alle eventuali conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i..

I suddetti documenti devono essere inviati al Commissario delegato OCDPC n.649/2020, presso la Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, con sede in via Alcide De Gasperi n.28 – 80133 Napoli, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cd.649-2020@pec.regione.campania.it.

4.2 EROGAZIONE DEI FONDI

La somma spettante, su richiesta del Soggetto Attuatore e nei limiti del finanziamento previsto per ciascun intervento, è liquidata in un'unica soluzione se il finanziamento è di importo uguale o inferiore a € 50.000,00.

Per gli importi superiori ai € 50.000,00, il Soggetto Attuatore può richiedere la liquidazione della somma spettante in un'unica soluzione oppure in più soluzioni con le seguenti modalità:

- a. Acconto, pari al 35% del finanziamento concesso, alla consegna dei lavori;
- b. Uno stato di avanzamento lavori (S.A.L), il cui importo complessivo, previo recupero proporzionale dell'eventuale acconto, non può superare l'80% della somma spettante; con il SAL può anche essere richiesta l'erogazione delle somme a disposizione dell'amministrazione;
- c. Saldo, a seguito della certificazione della regolare esecuzione o del collaudo lavori e dell'approvazione della contabilità finale dei lavori e di tutte le altre spese connesse, comprese nelle somme a disposizione dell'amministrazione.

A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del Soggetto Attuatore per gli interventi eseguiti in amministrazione diretta.

5. PROCEDURE DI CONTROLLO

Sono previste le seguenti procedure di controllo, fermi restando la responsabilità del Soggetto Attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici e di altre normative di settore, nonché delle disposizioni del presente Piano, i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti.

Il Commissario si avvale degli uffici della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania per la verifica a campione nella misura di almeno il 10% degli interventi finanziati e rendicontati.

Il Commissario svolge il controllo mediante una verifica di carattere documentale, ovvero finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese con le dichiarazioni sostitutive dai soggetti attuatori, i quali saranno tenuti ad esibire in loco o a trasmettere, su richiesta, copia della documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi in dette dichiarazioni.

La verifica è diretta all'esame della documentazione precedentemente indicata al capitolo 4.1.

Ove in sede di verifica venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate al Soggetto Attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità e qualora si rendesse necessaria, la decadenza totale o parziale del finanziamento assegnato e la restituzione di quanto già percepito dal Soggetto Attuatore.

Nel merito, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

6. RACCOMANDAZIONI PER IL CORRETTO USO DEI SUOLI E PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

Gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 del mese di dicembre 2019 nel territorio della regione Campania, hanno evidenziato situazioni di rischio per fronteggiare le quali è necessario intervenire anche attraverso interventi di carattere non strutturale. Le criticità ed i danni rilevati hanno evidenziato la necessità di individuare interventi non strutturali di mitigazione del rischio, mediante l'adozione di specifiche azioni, di seguito elencate:

- 1) i Comuni, dove si sono verificati gravi danni ad abitazioni, attività produttive e agricole e i Comuni esposti a rischio idrogeologico ed idraulico, devono porre in essere ogni azione utile alla predisposizione o all'adeguamento della pianificazione d'emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ad eventuali piani di evacuazione urgenti. L'assenza della pianificazione comunale di emergenza comporta l'attuazione della condizione sospensiva dei finanziamenti di cui al capitolo 4.
- 2) i Comuni dove si sono verificati gravi danni ad abitazioni, attività produttive e agricole, dovranno segnalare le aree interessate dai dissesti o dalle esondazioni alle strutture tecniche regionali competenti in materia ed all'Autorità di Distretto, che provvederanno ad avviare le procedure per la redazione delle perimetrazioni di tali aree ed il conseguente recepimento negli strumenti della pianificazione di bacino e territoriale sovraordinata, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 3) i Comuni, ferme restando le prescrizioni di massima e di polizia forestale e il relativo ambito di competenze, per le aree interessate da dissesto nell'emergenza in questione, adottano ogni utile provvedimento affinché i proprietari e/o conduttori dei terreni ed i frontisti applichino corrette modalità di conduzione dei terreni ed in particolare:
 - a. predispongano e mantengano efficiente la rete scolante principale e periferica regimando le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti;

- b. mantengano in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e le cunette stradali, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi e garantiscano il corretto convogliamento delle stesse in pre individuati punti di recapito nelle acque pubbliche

7. PRIME MISURE ECONOMICHE E RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI ULTERIORI (art. 3 OCDPC n. 649/2020).

Entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del presente piano degli interventi, come disposto dall'articolo 3, comma 1, dell'OCDPC 649/2020, mediante specifiche attività ricognitive da definirsi con provvedimento del Commissario, si provvederà ad identificare le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1, necessari per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 25, trasmettendole alla Regione ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2 e dell'articolo 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo.

Per ciascuna delle suindicate misure sarà individuato il comune, la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo e, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, anche le coordinate geografiche.

Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, la stima delle risorse a tal fine necessarie, sarà individuata sulla base della modulistica allegata all'Ordinanza 649/2020, applicando i seguenti criteri e massimali:

- a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00;
- b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di € 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

All'esito della suindicata ricognizione, e sulla base delle risorse che saranno rese disponibili con delibera di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n.1 del 2018, si provvederà a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissati dal Commissario con propri provvedimenti.

I contributi concessi sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, potranno costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

La modulistica di allegata all'OCDPC 649/2020 sarà utilizzata anche per la ricognizione con riferimento alla misura di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

8. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Qui di seguito si riporta il quadro economico complessivo del **“Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania - primo stralcio”**, compatibilmente con le risorse concesse con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 pari ad **€ 5.000.000,00** e disponibili sulla contabilità speciale n. 6200

OCDPC n 649 del 11 marzo 2020 - Regione Campania:

Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – Primo Stralcio

intestata al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile Regione Campania, Commissario delegato OCDPC 649/2020 – “COMM. DEL. O.649-20 REG. CAMPANIA” - aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Napoli:

	Oggetto	Importo	Note
1	Art. 1, co.3, lett. a), OCDPC n. 649/2020 - Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata dall'evento	€ 541.200,00	accantonamento provvisorio (vedi capitolo 3.2.1)
2	Art. 1, co.3, lett. b), OCDPC n. 649/2020 - Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione rifiuti, delle macerie e del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotto dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati	€ 2.925.800,00	N. 31 interventi approvati dal Capo Dipartimento della Protezione Civile (piano stralcio) - dettaglio in Allegato B
2	Art. 1, co.3, lett. b), OCDPC n. 649/2020 - Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione rifiuti, delle macerie e del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotto dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati	€ 1.533.000,00	Accantonamento per n. 17 interventi in attesa di integrazioni come da richiesta del DPC
	Totale	€ 5.000.000,00	

9. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente “**Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania - primo stralcio**”, i seguenti allegati:

Allegato A	Scheda di monitoraggio e controllo
Allegato B	Primo piano degli interventi urgenti di protezione civile – Primo Stralcio (Art. 1, co.3, lett. b), OCDPC n. 649/2020)